



Senago, 8 febbraio 2017

Al Comune di Senago

Ufficio Relazioni con il Pubblico

postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al Signor Sindaco

del Comune di Senago

Sportello Unico Edilizia ed Urbanistica

Lavori Pubblici e Viabilità – Sicurezza

Al Responsabile della Trasparenza -

Segretario Generale del Comune di Senago

Dott. Norberto Zammarano

Al Responsabile del Settore Servizi Territoriali

arch. Maurizio Donadonibus

ARPA

Via Rosellini, 17 - 20124 Milano

arpa@pec.regione.lombardia.it

A.R.P.A. - Dipartimento di Milano :

dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

ASL MILANO1

Dipartimento di Prevenzione Medica

U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Settore Igiene Edilizia

Via Spagliardi, 19

20015 Parabiago MI

Tel. 0331.498.501/502

e-mail: dipartimento.prevenzione@aslmi1.mi.it

U.O.T. Igiene Pubblica 1 (zone territoriali 1-2-3)

Via Statuto,5 Milano (20121) - Tel: 02/85789581/9587 - Fax: 02/85789582

E-mail: SSUOTerritoriale1@ats-milano.it

ATS Milano Città Metropolitana

Servizio Salute e Ambiente - Tel:02/85789556-9557

Via Statuto, 5 – 20121 Milano

E-mail: saluteambiente@ats-milano.it

Regione Lombardia

D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo

U.O. Difesa del Suolo Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano MI

territorio@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia

D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile

Strutt. Paesaggio Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano MI

ambiente@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia

D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile

U.O. Valutazioni di impatto ambientale e sviluppo sostenibile

Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano MI
ambiente@pec.regione.lombardia.it

Città Metropolitana di Milano

Area Qualità dell'Ambiente ed Energie
C.so di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano MI
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Comune di Milano

D.G. Mobilità, Trasporti e Ambiente
P.zza del Duomo, 21 - 20122 Milano MI
attuazionepoliticheambiente@cert.comune.milano.it

**Soprintendenza per i Beni Ambientali,
Architettonici e per il Paesaggio**

c/o Palazzo Arese Litta
Corso Magenta 24, 20123 Milano
posta ordinaria (PEO) e-mail: sabap-mi@beniculturali.it
posta certificata (PEC) e-mail certificata: mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it

AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po

Strada Giuseppe Garibaldi 75 - 43121 Parma - Tel. 0521/7971
Posta certificata: protocollo@cert.agenziapo.it

e pc a tutti i CONSIGLIERI COMUNALI del Comune di Senago

Autorità Nazionale Anticorruzione



c/o Galleria Sciarra
Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma
Centralino: 06/367231
Fax 06 36723274
Casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it


OGGETTO: Osservazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 29 dicembre 2016 - è stata adottata la proposta di Piano Attuativo Denominato "PA_R11" - Via Treves - deposito osservazioni entro ore 19,30 del giorno 9 febbraio 2017. - **[PA_R11]**

PREMESSO

Da un esame della documentazione messa a disposizione del pubblico: nei particolari della **tavola n° 4 - "Attuazione - Piano Attuativo PA-R11 - Planimetria Lotto - scala 1:100 - datato 28 ottobre 2016, particolare Sezione B-B // scala 1:50"**; in merito alla legenda chiediamo di meglio specificare la linea di inedificabilità:

(PA-R11) - Fascia di rispetto dal torrente Viamate (località Senago)
non rispettata - Lombra_Viamate_Pudiga





Dettaglio estratto dalla LEGENDA

secondo quale R.D. (Regio Decreto) sono indicate le norme/regole; il riferimento sulla tavola rappresentato non corrisponde ad un argomento tecnico, ma...altro. La distanza di 1000 cm (10,00 metri) è molto probabilmente da ricondurre al Regio Decreto (R.D. 523/1904):

PORTIAMO A CONOSCENZA CHE:

INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO PER IL RETICOLO PRINCIPALE

Fascia di rispetto con attività di polizia idraulica

La fascia di rispetto individuata per i Torrenti fa riferimento al vincolo di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904: essa è stata pertanto definita con criterio geometrico e comprende l'area adiacente al corso d'acqua per una distanza minima di 10 m dalla sommità della sponda incisa o dal piede esterno dell'argine (in presenza di argini in rilevato), o coincidente con l'alveo di piena in caso di accertate situazioni di criticità idraulica locali.

Estratto dal PGT Piano di Governo del Territorio approvato nel 2014

9.2 FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE

9.2.1 *Torrente Pudiga/Viamate, torrente Cisnara e torrente Garbogera*

L'individuazione della fascia di rispetto per tali torrenti, riportata in Tav. 3, ha tenuto in considerazione l'alveo attivo nella sua attuale configurazione, comprensiva di sponde naturali, argini, presenza di manufatti a difesa delle sponde.

Essa è stata definita in riferimento al R.D. 523/1904 tracciando un offset di 10 m rispetto alla sommità del ciglio di sponda (per entrambe le sponde) che delimita l'alveo attivo ed è stata allargata nel caso di presenza di aree interessabili da esondazione e/o divagazione dell'alveo.

Nei tratti tombinati, la fascia di rispetto si estende ad una distanza di 10 m su entrambi i lati del diametro esterno delle pareti del manufatto di tombinatura.

*Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio) # Reticolo Idrico e :::
2MI3461_Reticolom_Relazione_tecnica - alla pagina numero 31 di 56*

da: R.d. 25 luglio 1904, n. 523

Art. 96 (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F)

Sono lavori ed atti **vietati in modo assoluto** sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'Ufficio del Genio Civile;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle**

discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- h) lo stabilimento dei molini natanti.

Art. 97

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

- a) la formazione di pannelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali; *(lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933)*
- m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;
- n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente l'estrazione di ciottoli, ghiaie e sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

Art. 98

Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

- d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti; *(lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso)* e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti.

Art. 99

Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria.

da: Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Fasce di rispetto.

--- Le fasce di rispetto dovranno essere individuate da un tecnico con adeguata professionalità,tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Si evidenzia che, sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Nell'elaborato tecnico dovranno essere riportate anche le fasce di rispetto fluviale conseguenti ad altre disposizioni normative, con particolare riguardo alle fasce fluviali contenute nel Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI),

nonché le fasce di rispetto del reticolo di bonifica determinate dai Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2010.

All'interno del Documento di polizia idraulica l'amministrazione comunale potrà definire le fasce di rispetto anche in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 (divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad un distanza inferiore a 4 mt e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 10 mt).

L'individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 potrà avvenire solo previa realizzazione di appositi studi idrogeologici ai sensi della l.r. n. 12/2005 (art. 57) e della DGR 30 novembre 2011 n. 2616 Aggiornamento dei "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12", approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374.

Le distanze di rispetto previste dal R. D. n. 523/1904 possono essere derogate solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche quali previsioni urbanistiche vigenti a livello comunale.

Per questo motivo il Documento di polizia idraulica, comprensivo della parte cartografica e di quella normativa, per essere efficace dovrà essere recepito all'interno dello strumento urbanistico comunale.

Si evidenzia che sino al recepimento del Documento di polizia idraulica negli strumenti urbanistici comunali vigenti, sul reticolo principale e minore valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904, mentre per i canali di bonifica di cui all'Allegato D della presente deliberazione valgono i vincoli del Regolamento Regionale n. 3/2010.

--- Attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

All'interno delle fasce di rispetto di cui al precedente paragrafo 5.1, l'amministrazione comunale dovrà puntualmente definire le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

Potranno anche essere individuate più fasce di rispetto, alle quali associare normative con differenti gradi di tutela.

Un utile riferimento è costituito dalla disciplina vigente in materia di polizia idraulica (v. paragrafo 3) e dall'Allegato E alla presente delibera (Linee Guida di Polizia Idraulica).

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua.

Si dovrà in particolare tenere conto delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;

- dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;


- dovranno essere in ogni caso rispettati i limiti ed i vincoli edificatori stabiliti dall'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI per i territori ricadenti nelle Fasce A e B;

- vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia;

NOTA

Le NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del PGT Piano di Governo del Territorio all'art. 40 del Piano delle Regole prevedono una distanza dai confini verso est ridotta a 3 metri, confermando per gli altri orientamenti nord-ovest-sud la distanza dai confini di 5 metri.

Art. 40. PA-R11



St: 6.635 MQ

Parametri urbanistici

- V: 2.000 mc
- H = 2 piani f.t. + 1 mansardato. Non è ammesso il recupero dei sottotetti;
- Rc = 50%
- Cessione e Monetizzazione: Vedi Relazione Generale del Piano dei Servizi;
- Distanza dai confini verso est ridotta a 3 metri;

Destinazione funzionale principale ammessa

GF1

Destinazione funzionale complementare ammessa

Gf2.2, Gf3.1, Gf3.2, Gf3.4, GF4, Gf5.1, GF6

Modalità di intervento: Piano Attuativo

*Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio) # Piano delle Regole :::
20140709_PdR_NTA_CONTRODEDOTTO - alla pagina numero 55 di 66*

Distanza minima dalle strade

La larghezza delle strade, già realizzate e per le quali non sia previsto alcun ampliamento, è quella di fatto esistente; per le strade non esistenti e per quelle per cui sia previsto un ampliamento, la larghezza è invece quella risultante dal Piano dei Servizi o da altro progetto o strumento che la definisce.

Per gli interventi nei Nuclei di antica formazione, deve essere mantenuta la distanza intercorrente tra gli edifici preesistenti e le strade; in caso di interventi di nuova costruzione va rispettato l'allineamento prescritto dal Piano delle Regole o, in mancanza, quello esistente, nell'ambito del medesimo isolato, sullo stesso lato della strada.

Nei tessuti urbani consolidati, per gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di sopralzo e di ristrutturazione edilizia, ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti, è prescritta una distanza minima dalle strade (non esclusivamente pedonali o

10

ciclabili) pari a m. 5. Il parcheggio in fregio alla strada non è considerato parte del sedime stradale ai fini del calcolo delle distanze.

Nelle aree di trasformazione, è prescritta una distanza minima dei fabbricati dal confine delle strade (non esclusivamente pedonali o ciclabili), ferma l'eventuale maggiore profondità della fascia di rispetto eventualmente indicata dagli atti del PGT, pari a:

Vi chiediamo di dettagliare le quotature di questo particolare (Sez. B-B) per quanto esposto sulla realizzazione anche pista ciclabile +/- quota finita e quota di scavo; la distanza dall'argine della pista, la larghezza della pista ciclabile e la distanza della recinzione da realizzare. Osserviamo in questo particolare la mancanza di alcune quote fondamentali per gli elaborati tecnici.

*Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio) # Piano delle Regole :::
20140709_PdR_NTA_CONTRODEDOTTO - alla pagina numero 10÷11 di 66*

TITOLO IV - VINCOLI DI PIANO

Art. 45 Area non soggetta a trasformazione urbanistica

441 INDIVIDUAZIONE DELLA FASCE DI RISPETTO CON ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA AI SENSI DELLA D.G.R. 31 OTTOBRE 2013 2013 N. X/883

- RETICOLO PRINCIPALE (Torrenti Garbogera - Pudiga - Osnara, Canale scolmatore delle piene di nord-ovest): 10 metri dal ciglio di sponda/canale |per entrambe le sponde| o dal piede esterno dell'argine, ove presente, o dal bordo esterno della strada alzata che fiancheggia il Canale Scolmatore. In corrispondenza dei tratti tombinati la fascia si estende a partire dal diametro esterno del manufatto/tubazione.
- RETICOLO MINORE (Torrente Cisanetta): 10 metri dal ciglio di sponda |per entrambe le sponde|

*Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio) # Piano delle Regole :::
20140709_PdR_NTA_CONTRODEDOTTO - alla pagina numero 58 di 66*

443 AREA DI RISPETTO DEI TORRENTI GARBGERA, PUDIGA, OSNARA [D.LGS. 42/2004 e s.m.l.]
Si tratta della fascia di rispetto soggetta a vincolo paesistico, estesa per una fascia di 150 metri su ogni lato del corso d'acqua.

*Estratto dal P.G.T. 2014 (Piano di Governo del Territorio) # Piano delle Regole :::
20140709_PdR_NTA_CONTRODEDOTTO - alla pagina numero 58 di 66*

CONSTATIAMO CHE

L'edificio residenziale in progetto così come rappresentato nella Tavola n° 4-5-ecc... non rispetta le NTA Norme Tecniche di Attuazione previste al Piano dei Servizi del PGT e non rispetta le leggi/regolamenti/ecc... es.: R.D. 523/1904 e/o D.G.R. 31 ottobre 2013 - 2013 N. x/883.

CHIEDIAMO

1. Secondo quale R.D. (Regio Decreto) sono indicate le norme/regole. [Il riferimento sulla tavola rappresentato non corrisponde ad un argomento tecnico, ma...altro. La distanza di 1000 cm (10,00 metri) è molto probabilmente da ricondurre al Regio Decreto (R.D. 523/1904)]:
2. Il rispetto delle norme, delle leggi, dei regolamenti, ecc... che regolano la gestione del territorio.
3. La revisione del Piano Attuativo in quanto non rispetta le fasce di rispetto minime, le distanze e le fasce di rispetto dalle aree esondabili, la distanza dal muro di cinta, la distanza dal fabbricato, ecc.
4. Il parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici e per il Paesaggio in quanto si tratta della fascia di rispetto soggetta a vincolo paesistico, estesa per una fascia di 150 metri su ogni lato dei corsi d'acqua.

Distinti saluti

Titolare dell'osservazione
Per il MoVimento 5 Stelle Senago
Riccardo Tagni